

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

(Emanato con D.R. n. 1905/2008-09 del 14.07.2009; pubblicato nel B.U. n. 82; modificato con D.R. n. 1791 del 27.11.2012 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 27.11.2012 e pubblicato nel B.U. n. 102, modificato con D.R. n. 1853 del 19.09.2023 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 19.09.2023)

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituita la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (*d'ora in poi* Scuola), che afferisce alla Facoltà di Farmacia.
2. La Scuola si colloca nell'Area dei Servizi Clinici, Sottoarea dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica, Classe della Farmaceutica; essa si articola in un triennio formativo comune ed un quarto anno con due Curricula: *Farmacia Ospedaliera e Farmaceutica Territoriale*.
3. L'ordinamento degli studi del Corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è riportato in allegato al Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 2 – FINALITA'

1. La Scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche una formazione professionale utile nell'ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Sono specifici ambiti di competenza della Scuola la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la preparazione ed il controllo di farmaci, anche a carattere sperimentale, l'informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodottisanitari, la vigilanza sull'esercizio farmaceutico.
3. La Scuola conferisce il Diploma di Specializzazione in "Farmacia Ospedaliera". Il Diploma di Specializzazione è corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 11 comma 8 del D.M. n. 270/04, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso formativo individuale.

ART. 3 - ORGANI DELLA SCUOLA E LORO FUNZIONI

1. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore rappresenta la Scuola ed è responsabile del funzionamento della Scuola. E' un professore di ruolo o fuori ruolo dell'Università degli Studi di Siena in uno dei settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia della Scuola.
3. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio della Scuola tra i Professori di ruolo dell'Università degli Studi di Siena appartenenti al Consiglio stesso; dura in carica tre anni accademici, purché mantenga un insegnamento nella Scuola stessa, ed è rieleggibile una sola volta. La votazione avviene con voto palese a meno che uno degli aventi diritto non chieda il voto segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti del corso titolari di insegnamento e da tre specializzandi eletti con le modalità previste dal Regolamento elettorale dell'Università degli Studi di Siena. Il Consiglio elegge al proprio interno il Direttore della Scuola.

5. Il Consiglio della Scuola ha competenze analoghe a quelle dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio per quanto riguarda il coordinamento delle attività didattiche; fa inoltre proposte al Consiglio di Facoltà in merito all'attivazione dei corsi, all'affidamento degli insegnamenti e all'eventuale stipula dei relativi contratti.

6. Compete al Consiglio della Scuola determinare le modalità di svolgimento e la durata delle attività tecnico-pratiche per ciascun corso e, nel loro insieme, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto degli specializzandi.

7. I docenti della Scuola sono nominati annualmente dal Consiglio di Facoltà.

8. Le elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nel Consiglio vengono indette dal Direttore della Scuola almeno 15 giorni prima della data delle votazioni mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto e mediante affissione di apposita convocazione all'albo della Scuola. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi regolarmente iscritti. La votazione avviene con voto palese, a meno che uno degli aventi diritto al voto non chieda il voto segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. In caso di dimissioni o decadenza si procede ad elezioni suppletive. I rappresentanti eletti sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica due anni.

ART. 4 - AMMISSIONE ALLA SCUOLA

1. L'ammissione alla Scuola è regolamentata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162 e dal DM 16.09.1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accesso alla Scuola è riservato a coloro che siano in possesso della laurea specialistica conseguita nella classe classe 14/S (Farmacia o Farmacia Industriale), della laurea magistrale della classe LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale), ovvero a coloro che siano in possesso di diploma di laurea, conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 22 ottobre 2004, n° 270 ed il D.M. 509/99, in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, nel numero determinato annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Per l'accesso alla Scuola è altresì richiesto il possesso del Diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

4. L'ammissione dei laureati in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equiparabile limitatamente ai fini dell'ammissione è disciplinata dalla normativa vigente.

5. Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, eventualmente integrata da un colloquio (atto a verificare la conoscenza delle aree didattiche fondamentali della Scuola e l'accertamento dell'inglese scientifico), e dalla valutazione di titoli attinenti alla specializzazione.

6. Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

ART. 5 - CALENDARIO DELLE LEZIONI E DEGLI ESAMI

1. Per ogni anno accademico il Consiglio della Scuola stabilisce il calendario delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di specializzazione, oltre al calendario delle periodiche verifiche di profitto, ivi comprese le prove in itinere, e degli esami finali.

ART. 6 - FREQUENZA

1. La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche di laboratorio del tirocinio professionalizzante è obbligatoria.
2. La frequenza delle attività di cui al comma 1, è documentata, per ogni specializzando, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate certificate le attività svolte, con un giudizio sulle capacità e le attitudini dello specializzando, espresso dal docente-tutore, preposto alle singole attività e in numero di uno ogni tre specializzandi.
3. In caso di assenza per cause obiettivamente giustificabili, secondo la valutazione del Consiglio della Scuola, qualora l'assenza non superi i 40 giorni, spetta al Consiglio della Scuola stesso disporre le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dell'anno di corso.
4. Le assenze ingiustificate pari al 10% delle ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla Scuola dello specializzando.

ART. 7- VERIFICHE DI PROFITTO

1. Alla fine di ogni anno accademico, lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico sulle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.
2. Coloro che non ottengono l'attestato di frequenza a tutti i corsi dell'anno e non superino gli esami al termine di ciascun anno di corso sono tenuti ad effettuare l'iscrizione allo stesso anno di corso, in qualità di ripetenti, e a rifrequentare tutti gli insegnamenti relativi all'anno stesso ripetendo gli esami. Detta iscrizione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 162/82, è consentita una sola volta per ogni anno di corso, pena la decadenza dalla qualità di studente.

ART. 8 - ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo studente deve aver superato gli esami di profitto relativi ai 4 anni di corso e acquisito i 230 CFU previsti dall'ordinamento didattico della Scuola.
2. L'esame finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione, avente per oggetto un lavoro di tipo sperimentale che dimostri il pieno raggiungimento della specifica professionalità da parte del candidato. L'argomento della tesi è concordato con il Docente titolare dell'insegnamento di riferimento, in qualità di relatore. Inoltre, è previsto il ruolo di "co-relatore" (o, anche, "correlatore") in qualità di figura facoltativa, indicata dal relatore e con la funzione di affiancare il relatore stesso durante lo svolgimento della tesi di specializzazione. Il co-relatore è un esperto, docente universitario e non, italiano o straniero, di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta. A differenza del relatore e del controrelatore, al co-relatore non compete necessariamente il ruolo di commissario durante le sedute di diploma di specializzazione.
3. La commissione giudicatrice dell'esame finale è nominata dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola. La Commissione è costituita da sette membri, di cui cinque Docenti della Scuola, tra cui il Direttore, e da due membri scelti fra i referenti farmacisti facenti parte della rete formativa della Scuola o, in mancanza, da altri docenti della Scuola.
4. Il voto finale è espresso in 70/70 con lode.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.